

COMUNE DI SOVICILLE

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità per l'istituzione e tenuta di un "Albo comunale degli avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

2. L'esigenza di costituire il predetto ALBO deriva da:

- mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale.

- obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali - pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. h di cui al D. Lgs 36/2023 – devono rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

3. Per "incarichi legali" ai sensi del presente regolamento, si intendono:

a) gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (c.d. patrocinio legale), come definiti dall'art.56 comma 1 lett. h del D. Lgs 36/2023, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;

b) gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni di consulenza e/o di pareri.

ART. 2 – ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo comunale aperto agli avvocati, singoli o associati, abilitati all'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature.

2. L'albo comunale degli avvocati è gestito dal settore competente, secondo le disposizioni organizzative del suo responsabile. Per settore competente si intende il settore a cui, in base al Piano esecutivo di gestione o ad altro documento programmatico, compete la spesa per affidamenti degli incarichi legali. Qualora tale competenza sia ripartita tra più settori, settore competente è quello che cura gli affari generali del Comune.

3. L'albo è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

- a) Sezione A - AMMINISTRATIVO.
- b) Sezione B – CIVILE (ad eccezione del diritto del lavoro)
- c) Sezione C - LAVORISTICO
- d) Sezione D - PENALE
- e) Sezione E – TRIBUTARIO

3. All'interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

4. I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'albo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

5. L'iscrizione all'albo è aperta, tutti i professionisti interessati possono sempre presentare domanda esclusivamente in modalità telematica utilizzando l'apposita procedura dello Sportello Telematico dell'Ente – Home/Segreteria generale/.

6. Ricevute le domande il responsabile del settore provvede ad esaminarle e ad ammetterle o escluderle. L'esame delle domande attiene alla corretta dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e alla verifica dell'iscrizione all'Albo degli avvocati. Il responsabile del settore può procedere a ulteriori verifiche.

7. L'albo può essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'ALBO, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il Comune, costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 59 del CCNL del 16/11/2022.

8. Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'albo - dandone adeguata motivazione - per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama e/o ricercatori o docenti universitari strutturati. Si può prescindere dall'utilizzo dell'albo e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

1. Nell'albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P.A.;
- c) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa;
- d) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013, in materia di incarichi presso le P.A.;

- e) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale;
- f) assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- g) iscrizione da almeno 3 anni all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza, nonché eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
- h) comprovata esperienza professionale nel patrocinio e nella consulenza legale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae professionale. In particolare l'avvocato fornisce indicazione dell'oggetto delle principali cause patrocinate o consulenze svolte, del loro valore e, nel caso di pubbliche amministrazioni affidatarie, del nome dell'ente. Sono altresì indicate esperienze formative, professionali, di docenza, nelle citate materie.

2. Non possono essere iscritti all'albo e, qualora iscritti, verranno cancellati, gli avvocati che - in proprio o in qualità di difensori di altre parti - siano in "conflitto di interessi" con il Comune di Sovicille, avendo promosso giudizi contro il Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune, qualora le liti e gli incarichi siano tuttora pendenti.

3. L'iscrizione all'albo avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae. Il professionista, singolo o associato, potrà fare richiesta di essere iscritto in massimo due sezioni dell'albo. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, elencata non esaustivamente:

- a) Auto-certificazione in ordine ai requisiti elencati al comma 1;
- b) Curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione. Nel curriculum vitae, ove possibile, vanno fornite indicazioni sul tipo di controversie trattate, sui loro esiti e sulle parti patrocinate, pubbliche e/o private.
- c) Dichiarazione di impegno a:
 - 1) rispettare le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune, nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'ALBO comunale;
 - 2) non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato nel caso di affidamento di incarico da parte del Comune, a prescindere dal tipo di causa;
 - 3) rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l'art. 68;
- d) fornire copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

4. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'albo.

5. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato.

ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'albo può essere disposta dal responsabile del settore nei confronti di quei professionisti:

- a) che abbiano perso i requisiti per essere iscritti all'albo comunale o abbiano disatteso gli impegni assunti, di cui al precedente art.3;
- b) che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune;
- c) che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico a seguito della selezione indetta dal Comune ai sensi del successivo art.5.

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ALBO

1. Salvo l'applicazione del regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'amministrazione, approvato con delibera di giunta n. 77/2008, gli incarichi sono affidati secondo le seguenti modalità.

2. Il responsabile del settore competente provvede con determinazione all'affidamento dell'incarico legale.

3. Per affidamenti davanti al Giudice di pace o per affidamenti che, al netto degli oneri di legge (rimborso delle spese generali, IVA e cassa forense), non superano l'importo complessivo di 2.000,00 euro, è possibile procedere con affidamento diretto, attingendo dall'albo, secondo il principio di rotazione, derogabile nel caso di connessione con altri procedimenti in corso o conclusi. La somma è individuata assumendo i valori minimi, per la causa in questione, di cui al D.M. Ministro della Giustizia 55/2014 (o altra fonte normativa successiva).

4. Per gli altri affidamenti, viene attivata una procedura comparativa tra almeno tre avvocati iscritti nella sezione attinente dell'albo. La scelta degli avvocati da invitare è effettuata secondo il principio di rotazione, derogabile per la connessione con altri procedimenti in corso o conclusi o per le competenze specialistiche richieste.

4. Agli avvocati viene richiesto di comunicare entro tempi indicati una "*parcella preventiva*" con riferimento alle "tabelle dei parametri forensi" di cui al citato DM Ministro della Giustizia 55/2014 o vigente (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico, se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati, nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.

5. E' possibile prescindere dall'indagine di mercato quando il procedimento si pone in stretta connessione con altri procedimenti conclusi o in corso o quando vi siano ragioni d'urgenza tali da non permettere l'esperimento di una procedura comparativa.

6. I criteri per gli affidamenti degli incarichi tengono conto, a seconda della complessità/valore della causa, del minor prezzo, ossia della parcella preventiva più conveniente, e dei seguenti criteri:

- a) specificità del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legale presso altri enti locali;
- b) competenza generale derivante dal curriculum vitae, in relazione all'attività professionale, formativa e accademica.

- c) foro di competenza della causa;
7. Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'albo comunale, come elencate al precedente art. 3.
8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. Ministro della Giustizia 55/2014 o vigente.
9. Il conferimento dell'incarico legale deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico che regolerà il rapporto tra il Comune ed il professionista incaricato, approvato con determina del responsabile del settore competente.
10. Nel disciplinare d'incarico deve prevedersi che l'avvocato incaricato si obbliga, tra l'altro, a:
- a) unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - b) fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata;
 - c) rendere per iscritto un parere al Comune, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
11. In caso vi sia l'esigenza di procedere ad un incarico legale da parte di un amministratore o dipendente che siano chiamati in giudizio per fatti attinenti allo svolgimento della carica o servizio (vedasi precedente art. 2 comma 9), l'amministratore/dipendente interessato, qualora intenda far valere il suo diritto al rimborso delle spese legali deve fare pervenire alla Giunta ed al Segretario comunale i documenti del contenzioso e apposita relazione in cui espone i fatti. La Giunta delibera sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificatasi, con relazione del Segretario, l'insussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente/amministratore ed il Comune.

ART.6 - RAPPORTI TRA L'ENTE E I LEGALI INCARICATI

- 1 I rapporti con i legali sono tenuti dal responsabile del settore competente, per l'esecuzione contrattuale della prestazione, e dal responsabile del settore interessato per competenza materiale dall'incarico, per le scelte di merito, il supporto e il rispetto delle scadenze;
2. Tutti gli uffici del Comune sono tenuti ad evadere - nei tempi richiesti, come dettati dalle esigenze difensive e dalla natura delle controversie – le richieste degli avvocati difensori.
- 3 Tutti i dirigenti e responsabili di servizio, secondo le loro competenze e servizi/uffici assegnati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 cpp, sono tenuti a fornire *all'ufficio legale e contenzioso*, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie, nonché a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse. La

manca evasione alle richieste, ovvero l'inosservanza dei termini assegnati, potrà comportare responsabilità disciplinare a carico del responsabile inadempiente.

ART. 7 – PUBBLICITÀ ALBO E REGISTRO INCARICHI – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'albo degli avvocati viene redatto e pubblicato nel sito web comunale, fornendo le informazioni per il suo funzionamento, per le nuove iscrizioni, per l'invio degli aggiornamenti da parte degli iscritti, nonché per il conferimento degli incarichi.
2. Gli incarichi vengono pubblicati sul sito web comunale, sezione amministrazione trasparente, nei limiti degli obblighi di legge.
3. La richiesta di iscrizione all'albo comporta l'accettazione da parte degli avvocati del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali e la loro pubblicazione al sito web comunale.

ART. 8 - NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare si applica anche ai rapporti con i legali dell'Ente in corso alla data della sua entrata in vigore, per quanto compatibile.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare e nei successivi atti organizzativi e pattizi cui rimanda, si applica il codice civile, la legge professionale forense, il codice deontologico forense, il D.M. Ministro della Giustizia. 55/2014 ed eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente disciplinare entra in vigore dalla pubblicazione all'albo pretorio della determinazione di approvazione.